

# AVV. VITO AGRESTI

Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione

Via ~~Lucana n. 122~~ 400 75400 MATERA ~~0835 333723~~

e-mail ~~vito.agresti@avvmatera.it~~ ~~vito.agresti@avvmatera.it~~

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA BASILICATA – POTENZA

## RICORSO

con richiesta di misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a.

ed istanza di discussione da remoto

Per: la SALCAS S.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, Dott. ~~RASULO Vincenzo~~ (P.IVA 00672270773), con sede legale in Stigliano (MT), Località Avicello – Zona PIP, la SUDIMPIANTI di Colaiacovo Pietro Snc., in persona del legale rappresentante *p.t.*, ~~COLAIACOVO Pietro~~ (P.IVA 00251070770), con sede legale in Aliano (MT), ~~Via Stigliano Marconi n. 44~~, la DIGILIO S.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, ~~DIGILIO Domenico~~ (P.IVA 0112150772), con sede legale in Stigliano (MT), Via Giardini n. 63, la ditta individuale COLANGELO Antonio (P.IVA 00579350778), con sede legale in Stigliano (MT), Via Marconi n. 41 e la “DALLE COLLINE MATERANE S.r.l.” (P.IVA 0112150770), in persona del legale rappresentante *p.t.*, ~~DIGILIO Domenico~~, con sede legale in Stigliano (MT), Località Avicello – Zona PIP, tutte rappresentate e difese dall'Avv.

Vito Agresti in forza di speciale procura *ad litem* conferita su foglio separato allegato in calce al presente atto, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Matera, Via Lucana n. 122 e domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata [agresti0336@cert.avvmatera.it](mailto:agresti0336@cert.avvmatera.it) – fax 0835.333723

### Contro:

- il COMUNE DI STIGLIANO (c.f. e P. IVA 00108030776), in persona del Sindaco, legale rappresentante *p.t.*, con sede legale in Stigliano (MT), Via Zanardelli n. 33;

- ASM – AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA (c.f. e P.IVA 01178540777), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Matera, Via Montescaglioso snc;

e nei confronti: della ditta individuale ALBANO Immacolata (c.f. ~~ALBANO Immacolata~~ P.IVA 012150772), con sede in Stigliano (MT), ~~Via Marconi n. 41~~

### per l'annullamento, previe idonee misure cautelari,

- del Permesso di Costruire “*IN VARIANTE*” n. 11/2020 del 12.10.2020 a firma del Responsabile Servizio II Urbanistica del Comune di Stigliano (All. 23);

- della nota prot. 8005 del 5.10.2020 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Stigliano;

- del parere istruttorio del 9.10.2020 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Stigliano;

- della nota prot. 8878 del 28.10.2020 a firma del Comandante della Polizia Locale e del Responsabile

- del Servizio II del Comune di Stigliano;
- della nota prot. 9116 del 5.11.2020 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Stigliano;
  - della nota prot. 9460 del 17.11.2020 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Stigliano;
  - ove occorra, dell'Ordinanza n. 42 del 14.8.2020 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Stigliano;
  - ove occorra, dell'Ordinanza n. 49 del 21.09.2020 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Stigliano;
  - ove occorra, del Permesso di Costruire n. 02/2020 del 19.02.2020 a firma del Responsabile del Servizio II Urbanistica del Comune di Stigliano;
  - del parere prot. 2020-0048516 del 29.9.2020 a firma dei Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e di Prevenzione della Sanità e del Benessere Animale dell'ASL di Matera, acquisito in copia in data 16.10.2020, *in parte qua*;
  - della nota prot. 20200051001 del 13.10.2020 a firma dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e della Sanità e Benessere Animale *in parte qua*;
  - della nota prot. 20200057796 del 13.11.2020 a firma dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e della Sanità e Benessere Animale *in parte qua*;
  - della nota prot. 2020-0062013 del 27.11.2020 a firma dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e della Sanità e Benessere Animale *in parte qua*.

#### BREVE SINTESI

con richiesta di misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a.

#### III.mo Signor Presidente

è stata autorizzata, senza VIA né AUA, la realizzazione di un allevamento industriale intensivo di suini pesanti da ingrasso, con presenza annua di 3.998 maiali, su area agricola confinante con la Zona PIP di Contrada Acinello in Stigliano, con localizzazione di due enormi stalle a **12 metri, si ripete 12 metri**, dal confine della Zona Pip dove sono localizzate le attività artigianali dei ricorrenti: tanto, in lampante violazione delle previsioni di cui all'art. 216, c. 2, R.D. 27.7.1934, n. 1265 (Legge Sanitarie), a norma del quale, le industrie insalubri di prima classe, quali incontestabilmente sono gli allevamenti intensivi di animali, "devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni".

L'effettiva realizzazione di tale allevamento industriale, con due vasche di smaltimento di liquami da migliaia di mc e spandimento sui terreni limitrofi asserviti all'improvvida iniziativa, determinerebbe - oltre che un grave rischio per la salute di coloro che, titolari, dipendenti e clienti, vivono quotidianamente le attività insediate nella zona Pip - la "morte" certa delle attività dei ricorrenti e, più in generale, di tutta la zona Pip di C.da Acinello all'interno della quale sono stati già realizzati e

in camera di consiglio, con istanza di discussione da remoto ai sensi del DL 137/2020 qui espressamente sin d'ora formulata.

#### FATTO

I ricorrenti sono operatori economici assegnatari di lotti nella Zona Pip di Contrada Acinello a Stigliano:

- la SALCAS S.r.l., per la produzione e commercializzazione di formaggi;
- la SUDIMPIANTI di Colaiacovo Pietro & Co. S.n.c., per la realizzazione di impianti elettrici;
- la DIGILIO S.r.l., per il commercio di materiali edili;
- la ditta individuale COLANGELO Antonio, per l'esercizio di un frantoio oleario;
- la DALLE COLLINE MATERANE S.r.l., per la trasformazione di cereali.

Per quel che rileva ai fini del presente giudizio, pare da subito utile evidenziare che sui lotti del Piano, oltre alle strutture necessarie all'esercizio di attività artigianali/commerciali, ai sensi dell'art. 12 delle NTA del PIP è "consentita la realizzazione di una sola abitazione a P.T. o a primo piano (come da tipologia) o di alloggio di servizio per il custode, ..." (All. 34).

E' accaduto che sui terreni ricadenti in **Zona Agricola E3, posti al confine con la Zona PIP di Acinello**, la Signora Albano [REDACTED], in forza dei pareri igienico-sanitari originariamente espressi dal Servizio Veterinario ASL in data 07.02.2020 e dal Dirigente Medico ASL in data 10.02.2020 sulla scorta di una parziale rappresentazione dei luoghi, in data 19.02.2020 ha ottenuto dal Comune di Stigliano il Permesso di Costruire n. 2/2020 (All. 4) per la costruzione di un allevamento intensivo di suini da ingrasso per 1999 posti, con previsione di due cicli produttivi annui, e realizzazione di due stalle, due vasche di accumulo liquami scoperte, un cimitero aziendale, impianti ed uffici.

Iniziati i lavori in data 7.5.2020 (All. 5), a distanza di pochissimi giorni, in data 25.05.2020 il Direttore dei Lavori, Ing. [REDACTED], comunicava all'Amministrazione comunale che "*sta predisponendo variante in corso d'opera per spostare le vasche di raccolta liquami inizialmente previste a ridosso delle porcilaie nelle particelle 121-122 del foglio 83 del Comune di Stigliano (Mt)*" (All. 6).

Tre giorni dopo, con nota prot. 20200029011 del **28.5.2020** indirizzata al Sindaco del Comune di Stigliano (All. 7) il Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ed il Dirigente del Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera, in riferimento al parere preventivo da loro espresso in data 11.2.2020 con prot. 2020-0009572 precisavano che "la propria competenza non riguarda l'ubicazione della struttura, delle vasche di accumulo e del cimitero aziendale, ma soltanto la tutela dell'ambiente, della salute ed il benessere animale e, pertanto, esula da problematiche urbanistiche ed altro in quanto ai sottoscritti non è dato di sapere il piano regolatore del Comune ed in particolare i confini di zona agricola. ... Si rammenta che gli insediamenti zootecnici sono da considerarsi industrie insalubri di 1° classe in base all'art. 216 del T.U.L.SS. ed al D.M. 23 dicembre 1976 o classe C in base all'art. 36 della LR n. 3 del 17/01/1994 e quindi debbono essere isolate nelle campagne, tenute

potranno ancora esserlo, oltre ai capannoni produttivi, anche le **abitazioni degli artigiani** e gli **alloggi per i custodi** (cfr. art. 12 N.T.A. del PIP, **All. 34**).

Ripetuti inviti alla ponderazione ed al rispetto della vigente normativa ad opera dei Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e di Prevenzione della Sanità e del Benessere Animale dell'ASL di Matera (**All. 19, 24, 30 e 32**) e degli attuali ricorrenti (**All. 33**) non hanno sortito alcun effetto sul Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale di Stigliano che ha inspiegabilmente difeso a spada tratta la realizzazione della porcilaia.

Soccidanti del Nord Italia, per il tramite di soccidari locali, investono in attività che in altre regioni, in pari condizioni, non sarebbero mai state autorizzate: il tutto, a discapito del nostro territorio, della nostra salute e dei coraggiosi operatori che combattono quotidianamente la loro personale battaglia per tenere in piedi le poche attività economiche che con enormi difficoltà riescono a sopravvivere nel nostro entroterra.

L'intervento di costruzione delle due stalle è da poco iniziato ma procede alacremente pur **in assenza di un efficace nulla-osta sanitario** (cfr. **All. 19, 24, 30 e 32**) e pur non avendo la Signora Albano ottemperato alle prescrizioni espressamente imposte dall'ASL "...**preliminarmente all'avvio dei lavori**" (**All. 24**); le opere di costruzione delle vasche di decantazione dei liquami, dell'impianto a biogas e degli uffici, invece, non sono ancora avviate (Vedi foto, **All. 38**).

L'approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno, con calendarizzazione della prossima camera di consiglio utile per il 13 Gennaio 2021, inducono ad invocare l'urgente intervento presidenziale per evitare che una parte rilevante dei lavori in contestazione possa essere svolta prima della camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare nell'ordinaria sede collegiale, solo così evitandosi il consolidarsi di una situazione in riferimento alla quale, pochi giorni or sono, il **Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed il Dipartimento di Prevenzione della Sanità e del Benessere Animale dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera**, con nota prot. 2020-0062013 del **27 Novembre 2020**, hanno ribadito "*ancora una volta che in mancanza del puntuale e corretto assolvimento di tutto quanto prescritto da questa azienda con le note innanzi richiamate, il parere preliminare espresso con la nota n. 2020048516 del 29.09.2020 risulta **privo di ogni efficacia** in quanto risultano non ancora compiutamente garantiti e rispettati i parametri e le norme disposte a tutela dell'igiene e della Sanità Pubblica e del Benessere Animale*" (**All. 32**).

Trattasi di lavori da poco iniziati, che non avrebbero mai dovuto iniziate e che procedono senza autorizzazione sanitaria: si tratta, insomma, di lavori abusivi!

Come già accertato dalla Polizia Municipale e dalla Comunità Montana, sono inoltre in corso l'**occupazione non autorizzata** ed il **danneggiamento** di parte della strada del PIP di Acinello attraverso la quale si sta accedendo senza permesso alla porcilaia in costruzione (**All. 26 e 28**).

Per tali ragioni, vorrà quindi la S.V.Ill.ma disporre idonee misure cautelari provvisorie in vista della trattazione collegiale della domanda cautelare, qui pure richiesta previa audizione dei difensori

lontane dalle abitazioni ed i contenitori per lo stoccaggio dei liquami prodotti da tali imprese agricole, se aperti, devono rispettare l'art. 48 della L.R. n. 3 del 17/01/1994. Tanto per quanto di competenza" (All. 7).

A fronte di tale "ammonimento", l'Amministrazione comunale nulla faceva.

Nel prosieguo, di lì a breve, in data 08.06.2020 sopravveniva il preannunciato progetto in variante della Signora Albano depositato, oltre che al Comune di Stigliano, anche alla ASL per i preventivi pareri igienico-sanitari.

Nell'esaminare tale progetto di variante, in data **28.07.2020 con nota prot. 2020-0038903 (All. 9)** il **Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed il Dipartimento di Prevenzione della Sanità e del Benessere Animale**, "*in considerazione di quanto riportato nella documentazione allegata alla perizia di variante*" procedevano "*al riesame della intera iniziativa progettuale e quindi anche della proposta progettuale analizzata inizialmente; ... tanto poiché la predetta proposta, alla luce delle nuove indicazioni presentate con quella di variante in oggetto riportata, assume nuovi connotati che modificano le valutazioni espresse inizialmente rendendo, pertanto, inefficaci i predetti pareri*".

Nella stessa nota, i due Dipartimenti ASL, sulla scorta di argomentata motivazione alla cui lettura si rimanda, ben chiarivano come "*per le valutazioni di seguito riportate, si ritiene che l'intera proposta progettuale, meglio definita rispetto a quanto presentato inizialmente con ulteriori e più puntuali indicazioni, riportate nella variante in esame, non sia rispettosa della specifica normativa e non offre le richieste garanzie di sicurezza per la salute umana e per quella animale*".

Per l'effetto, con la stessa nota veniva disposto dall'ASL "**Pannullamento**" in via di autotutela dei due originari "*parerei preventivi formulati rispettivamente dall'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. 20209569 del 11.02.2020 e dall'U.O. "Area C" del Servizio Veterinari con nota prot. n. 2020-9572 dell'11.02.2020*", sulla base dei quali era stato rilasciato dal Comune di Stigliano il Permesso di Costruire n. 2/2020; al contempo, veniva espresso "**parere contrario all'approvazione della proposta di variante**" (All. 9).

Anche in tale caso, ricevuta la nota ASL con la quale venivano annullati i precedenti pareri ed espresso parere contrario sulla perizia di variante, il Comune di Stigliano restava assolutamente inerte, non procedeva a sua volta all'annullamento in autotutela del titolo abilitativo edilizio e consentiva che i lavori di realizzazione di una **industria insalubre di 1° classe** procedessero regolarmente pur in assenza dei pareri preventivi ASL sull'originario progetto e sulla proposta di variante, e nonostante al loro rispetto fosse stato espressamente condizionato il Permesso di Costruire n.2/2020 rilasciato "*a condizione ... che ... vengano osservate ... le prescrizioni ... fissate dalle Unità Operative dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera nei rispettivi pareri (citati in premessa)*" (All. 4).

L'inerzia del Comune si protraeva sino al 10 Agosto 2020 data in cui veniva finalmente eseguito un sopralluogo presso il cantiere della Signora Albano dove veniva rilevato quanto segue:

*“Sono in corso i lavori di cui al citato Permesso di Costruire e, in particolare, risultano realizzate le seguenti principali opere: Sbancamento del terreno, realizzazione delle opere in fondazione e attività di predisposizione per la realizzazione di un muro di contenimento nella parte a monte.*

*Le opere in fondazione, eseguite nell'ambito del terreno agricolo, sono risultate planimetricamente difformi da quanto assentito con il precitato permesso di costruire n. 02 del 19.02.2020, in quanto parzialmente ruotate verso l'esistente strada del P.I.P. e, quindi, con una diversa localizzazione rispetto alla posizione dichiarata negli atti progettuali. Infatti, due misurazioni effettuate hanno permesso di verificare che le fondazioni sono state realizzate ad una distanza di mt. 11,85 ca. e di mt. 14,50 ca. dalla strada di piano, diversa dalla prevista distanza di mt. 20,00. Tale situazione, oltretutto, sta interessando oltre all'area originariamente prevista (costituita dalle Particelle 121 e 122) anche un'area diversa (la Particella 120) da quella originariamente prevista che non risulta interessata dalla trasformazione edilizia relativamente ai 2 capannoni da realizzare” (cfr. Verbale di sopralluogo del 10.8.2020, All. 10, al quale è allegata una planimetria catastale ove sono riportati sia gli interventi realizzati dalla Signora Albano che le strade del PIP ed i fabbricati dove gli attuali ricorrenti esercitano le proprie attività, con evidente, innegabile interferenza della realizzanda industria insalubre di 1° classe con i lotti della zona PIP).*

Al sopralluogo seguiva l'Ordinanza n. 42 del 14.08.2020 (All. 11) a firma del Responsabile del Settore Tecnico con la quale veniva disposta l'immediata sospensione dei lavori:

*“CONSIDERATO che le opere in corso di costruzione sono da considerare **varianti essenziali** rispetto al progetto approvato per la modifica della localizzazione delle opere in fondazione e, quindi, dei costruendi capannoni, tale da comportare lo spostamento del fabbricato anche su parte di una particella non interessata dalla trasformazione edilizia (particella 120), per quanto riguarda i fabbricati;*

*CONSIDERATO, altresì, che trattasi di **modifica che comporta una nuova valutazione del progetto da parte del Servizio Tecnico, anche sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con le connotazioni dell'area**” (All. 11).*

Nulla veniva detto in ordine al sopravvenuto annullamento dei pareri igienico-sanitari ed al parere negativo espresso dalla ASL sulla variante (All. 9).

Sospesi i lavori, in data 24.08.2020 veniva presentato dalla Signora Albano un **secondo progetto di variante** essenziale al permesso di costruire n. 2/2020 (All. 12, 13, 14, 15, 16 e 17) che, lungi dal richiedere la **sanatoria** di opere realizzare in difformità essenziale dall'assentito pdc ed in sopravvenuto annullamento dei pareri igienico-sanitari al cui rispetto era stato espressamente condizionato il rilascio del precedente permesso di costruire, si limitava a chiedere l'assenso **in variante** sia di quanto già realizzato in violazione delle distanze dalla strada di piano, previste nel PdC in 20 metri, sia del “nuovo allevamento”, con delocalizzazione e copertura delle vasche dei liquami, previsione di sfruttamento dei biogas prodotti dai liquami, allargamento della distanza tra le due stalle, previsione di un

nuovo accesso, nuova localizzazione degli uffici, realizzazione di una recinzione perimetrale, etc.: una richiesta di assenso, quindi, per un vero e proprio nuovo progetto, con sanatoria di quanto realizzato in difformità dal precedente PdC ed in assenza (sopravvenuta) di nulla osta sanitario ma senza previsione di sanzioni ad opera dell'Ufficio.

A fronte di tale istanza, con **Ordinanza n. 49 del 21.9.2020 (All.18)** veniva disposta la revoca dell'Ordinanza di sospensione lavori n. 42 del 14.8.2020 ritenendo che *“nell'ipotesi di iter favorevole della citata richiesta di permesso di costruire 'in variante' all'originario P. di C. n. 2 del 19.2.2020, verrebbero 'sanate' le difformità riscontrate in sede di sopralluogo”* e ritenendo, altresì, *“opportuno disporre che la proposta progettuale in 'variante' sia oggetto di nuovo esame da parte dei competenti Uffici dell'ASM di Matera per la verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e del benessere animale”*.

Con la stessa ordinanza, **la ripresa dei lavori** veniva tuttavia espressamente *“condizionata alla definitiva e positiva conclusione di tutto l'iter procedurale della già citata richiesta di permesso di costruire 'in variante', sia dal punto di vista igienico-sanitario e del benessere animale – con l'acquisizione di nuovi pareri - e sia dal punto di vista edilizio-urbanistico, con il rilascio del 'nuovo titolo edilizio’” (All. 18).*

Il nuovo progetto di variante veniva, quindi, sottoposto alle ASL di Matera che con parere prot. 2020-0048516 del 29.9.2020 (**All. 19**) considerava la nuova proposta progettuale “ammissibile”, ma **sottoponeva l'efficacia del suo parere ad una serie di stringenti condizioni** afferenti:

- al **sistema di raccolta del biogas**, solo astrattamente previsto ma non supportato da un progetto esecutivo né assentito dai VV.FF.;
- all'idoneità dei suoli indicati per lo **spargimento dei liquami** prodotti, in relazione al rispetto dei parametri fissati dalla DGR n. 423/2014;
- all'insufficienza delle dichiarazioni sull'**approvvigionamento idrico** a dimostrare l'autonomia e sostenibilità dell'iniziativa imprenditoriale, per cui era necessario, *“preliminarmente all'avvio dei lavori, dimostrare con documentazione ufficiale... la reale disponibilità d'acqua occorrente per tutte le operazioni/attività correlate all'attività zootecnica”*.

Nello stesso parere il Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed il Dipartimento di Prevenzione della Sanità e del Benessere Animale ammonivano, da ultimo, che *“l'iniziativa proposta rientra tra quelle che il Decreto 5 Settembre 1994 riporta nell'elenco delle c.d. 'Industrie insalubri di prima classe', per cui a norma dell'art. 216 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e ss.mm.ii. devono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni”*, ribadendo che su tale aspetto la competenza per le relative valutazioni *“ricade esclusivamente in capo al Comune”* (**All. 19**).

A fronte di tale parere espressamente condizionato e recante invito al Comune di Stigliano a procedere alle valutazioni di sua competenza in ordine al rispetto delle previsioni di cui all'art. 216

TULSS, il Responsabile dell'Area Tecnica, con nota prot. 8005 del 5.10.2020 (All. 20), oltre a richiedere un chiarimento sui contenuti del parere sanitario, vale a dire se il rispetto delle prescrizioni imposte dovesse essere accertato prima dell'inizio dei lavori o prima della messa in esercizio dell'impianto, comunicava all'ASL che l'insediamento produttivo era *“isolato nelle campagne (ovvero nella Zona Agricola E.3 del vigente Regolamento Urbanistico) e che intorno non risulta vi siano fabbricati adibiti a civile abitazione. Inoltre, il sito individuato dal proponente, relativamente ai 2 capannoni, dista invece circa 12 metri dal marciapiede di una strada interna del P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi) adiacente e circa 55 metri dai primi insediamenti realizzati all'interno del P.I.P.”* (All. 20).

Nelle more della risposta dell'ASL, con pec del 6.10.2020 (All. 21) la Signora Albano trasmetteva quella che riteneva essere la documentazione necessaria a dar prova di aver ottemperato alle prescrizioni imposte nel parere igienico sanitario prot. 2020-0048516 del 29.9.2020 (All. 19) e richiedeva al Comune di Stigliano il rilascio del “nuovo” permesso di costruire: v'è, però, che tale documentazione, come tra breve si vedrà, non ottemperava affatto alle prescrizioni dell'ASL.

Ciò nonostante, con sorprendente solerzia, sulla base di parere istruttorio del 9.10.2020 (All. 22), e senza attendere la risposta dell'ASL alla richiesta di chiarimenti del 5.10.2020 (All. 20), in data **12.10.2020** il Responsabile del Servizio Urbanistica rilasciava il **Permesso di Costruire “in variante” n. 11/2020 “a condizione ... che ... venissero osservate ... le prescrizioni ... descritte dal parere preventivo in materia igienico sanitaria, espresso congiuntamente dai Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e della Sanità e Benessere Animale dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera in data 29.09.2020”** (All. 23).

Il riscontro dell'ASL alla richiesta di chiarimenti comunale interveniva - **il giorno dopo** il rilascio del permesso di costruire - a mezzo nota prot. 20200051001 del **13.10.2020**, a firma congiunta dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e della Sanità e Benessere Animale (All. 24), con la quale:

- si *“ribadiva preliminarmente – così come già puntualizzato nel precedente parere preliminare protocollo n. 2020-48516 del 29.09.2020 – che in relazione all'ubicazione della proposta progettuale e della relativa attività da avviare, l'art. 216 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e ss.mm.ii. prescrive che tali attività ‘devono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni’. A tal proposito, inoltre, si ribadisce che non essendo questa azienda a conoscenza delle norme urbanistiche e di carattere tecnico/amministrative adottate da codesto comune in tema di pianificazione urbanistica per regolare l'ubicazione di impianti con la tipologia di attività in argomento in rapporto alle restanti attività/presenze esistenti e/o previste al contorno e/o limitrofi, non è possibile esprimere alcun parere e/o ‘...condivisione di considerazioni/precisazioni’ in relazione alla corretta localizzazione territoriale dell'attività proposta e dei relativi manufatti per i quali la legge, innanzi richiamata, dispone unicamente un criterio di carattere generale”;*



- *“inoltre, a chiarimento di quanto richiesto con la Vs. nota in oggetto si precisa che **tutte le richieste di cui alle prescrizioni riportate nel precedente parere preliminare, innanzi richiamato, dovranno essere preliminarmente all'avvio dei lavori, così come appunto riportato nello stesso parere, e non già preliminarmente all'avvio delle attività, locuzione quest'ultima non adoperata nel predetto parere”.***

Incredibilmente, però, i lavori venivano subito ripresi e non fermati dal Comune e si caratterizzavano per il solito dispregio per la Zona Pip e per i suoi occupanti, come ha avuto modo di acclarare con nota 26.10.2020 (All. 26) anche il Commissario Liquidatore dell'ex Comunità Montana della Collina Materana, Dott. Bitetti, cui è affidata la gestione di tali aree, nella quale si dà atto che **nessuna autorizzazione** era mai stata richiesta dalla Signora Albano:

- né all'accesso al cantiere, che avveniva ed avviene dalle strade del Piano;
- né all'acquisizione del marciapiede, indebitamente inglobato nelle aree di cantiere e distrutto dai mezzi pesanti che vi transitano;
- né all'accesso all'area destinata alla porcilaia tramite la strada della zona pip, aperto con una ruspa senza autorizzazione di nessuno!

Detto in altri termini, nessuno aveva mai autorizzato la Signora Albano ad utilizzare le strade del Piano, a distruggerne i marciapiedi e, soprattutto a creare un nuovo accesso alla porcilaia proprio dall'interno del Piano: a fronte di ciò, il Comune di Stigliano, informato dell'accaduto dal Commissario Liquidatore, ha continuato a sostenere che la porcilaia è isolata nelle campagne, quando invece vi si accede proprio dalla Zona Pip, le due stalle in fase di costruzione sono ubicate a 12 metri dalla strada ed a 55 metri dai capannoni ed i quintali di liquami saranno cosparsi sui terreni che circondano l'insediamento produttivo; ed ha ignorato la circostanza di aver assentito la realizzazione di un insediamento che ha un accesso non autorizzato dall'Ente proprietario della strada dove, con le ruspe, è stato creato un varco! (All. 27 nota prot. 8878 del 28.10.2020).

Ed ancora, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Stigliano ha ignorato anche la successiva nota del Commissario della Comunità Montana prot. 200 del 31.10.2020 (All. 28) con la quale venivano rigettate le tardive richieste di autorizzazione della Signora Albano e le si intimava *“di liberare il tratto di marciapiede dal cantiere, ripristinando alla situazione originaria lo stato dei luoghi, entro 15 gg.”.*

E' inutile dire che neppure tale comunicazione ha avuto alcun effetto presso l'Amministrazione comunale, pur essendo ormai evidente quali e quanti problemi stava creando la realizzazione di una porcilaia per l'ingrasso di quattromila suini l'anno attaccata ad una Zona Pip!

Ritornando alla ricostruzione dello scambio epistolare tra le ASL di Matera ed il Comune di Stigliano, va detto ancora che il Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed il Dipartimento di Prevenzione della Sanità e del Benessere Animale, ricevuta ed esaminata la documentazione con la quale la Signora Albano aveva, a suo dire, ottemperato alle prescrizioni cui erano stati

condizionati sia il parere sanitario prot. n. 2020-48516 del 29.09.2020 che il permesso di costruire in variante 11 del 12.10.2020, con nuova nota prot. 20200057796 del 13.11.2020 (All. 30), indirizzata al Sindaco del Comune di Stigliano ed al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, comunicavano che **le integrazioni trasmesse non erano risultate idonee** in quanto:

- *Relativamente all'approvvigionamento idrico, l'integrazione fornita risulta carente in relazione ai reali volumi d'acqua prelevabili ed alle caratteristiche chimico/fisiche e batteriologiche, in quanto è puramente teorica essendo priva di una effettiva prova di pompaggio così come dichiarato nella stessa relazione geologica allegata (vedi pagg. 11/12 della suddetta relazione geologica).*
- *L'autocertificazione sulle caratteristiche dei terreni di proprietà da utilizzare per lo spargimento dei liquami prodotti, necessiterebbe, a nostro parere, di una verifica – da parte dei tecnici di codesto comune – al fine di accertare l'effettivo andamento orografico degli stessi e la corrispondenza a quanto autodichiarato.*
- *La stessa autocertificazione prodotta in relazione al richiesto parere dei VV.F. risulta essere incompleta in quanto, tra l'altro, priva dell'oggetto di riferimento. A tal proposito, questa azienda ritiene, così come inizialmente già rappresentato, che l'impianto di produzione di biogas debba essere sottoposto alle procedure autorizzative previste per legge, tra cui al Nulla Osta dei VV.F. essendo la produzione oraria di biogas prevista superiore al limite definito per gli impianti di cui all'attività 1 dell'allegato I al DPR 151/2011". (All. 30).*

Detto in altri termini, la ASL acclarava che si stava consentendo la realizzazione di un'industria insalubre di 1° classe senza che risultassero accertati e verificati gli approvvigionamenti d'acqua, l'idoneità dei terreni ad essere destinatari di centinaia di quintali di liquami e con un impianto di produzione di biogas non autorizzato!

Ancora una volta il Comune di Stigliano con nota prot. 9460 del 17.11.2020 (All. 31), comunicava che, sebbene il permesso di costruire fosse stato sottoposto alla esplicita condizione di osservanza delle prescrizioni, riteneva di non dover procedere all'adozione di alcun atto.

Ai Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana di Prevenzione della Sanità e del Benessere Animale, evidentemente preoccupati per quanto stava accadendo e nell'ormai acquisita consapevolezza della volontà del Comune di Stigliano di non intendere quanto veniva esso detto a chiare lettere, con nota prot. 2020-0062013 del 27.11.2020 non restava di ribadire *“ancora una volta che, in mancanza del puntuale e corretto assolvimento di tutto quanto prescritto da questa azienda con le note innanzi richiamate, il parere preliminare espresso con la nota n. 202048516 del 29.09.2020 risulta privo di ogni efficacia in quanto risultano non ancora compiutamente garantiti e rispettati i parametri/criteri e le norme disposte a tutela dell'Igiene e Sanità Pubblica e del Benessere Animale”* (All. 32).

Ad oggi, nonostante sia trascorso qualche altro giorno dall'invio di tale nota, nulla risulta essere

accaduto ed i lavori proseguono indisturbati: pertanto, i ricorrenti, dovendo tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive, lese e mortificate dall'azione amministrativa, sono qui a richiedere l'intervento del Tar per l'annullamento degli atti in epigrafe impugnati, illegittimi per i seguenti

#### MOTIVI

**1. Violazione art. 216, c. 2, R.D. 27.7.1934, n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie). D. M. 05.09.1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui agli articoli 216 e 217 del Testo Unico Sanitario", Allegato I, punto 1 Allegato C. D.M. 23 dicembre 1976 o classe C in base all'art. 36 della LR n. 3 del 17/01/1994. Violazione DPR n. 380 artt. 12, c. 1, 17, c. 3, lett. a), e 20, c. 1. Omessa applicazione art. 12 NTA PIP Acinello, omessa rappresentazione dei presupposti giuridici e fattuali.**

**Incompetenza. Eccesso di potere, illogicità irrazionalità manifeste. Falsa rappresentazione dei presupposti in fatto. Difetto di istruttoria e di motivazione.**

Un allevamento intensivo a carattere industriale di 3.998 suini l'anno è pacificamente qualificato industria insalubre di prima categoria ex D. M. 05.09.1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui agli articoli 216 e 217 del Testo Unico Sanitario", il cui Allegato I elenca tali attività ed al punto 1 dell'Allegato C riporta la voce "Allevamento di animali".

**1.1.** Orbene, dalla semplice narrazione dei fatti, per come documentalmente supportata, si evince come il Comune di Stigliano, nonostante i ripetuti inviti in tal senso formulatigli dalle ASL (**All. 19, 24, 30 e 32**), abbia omesso ogni seria valutazione di sua competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 T.U.LL.SS. in ordine alla **localizzazione** della porcilaia al **confine** della Zona PIP di Acinello.

I Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e di Prevenzione della Sanità e del Benessere Animale della ASL di Matera, infatti, hanno più volte invitato il Comune ad operare tale valutazione con puntuali richiami normativi e giurisprudenziali in ordine ai poteri riconosciuti al Sindaco dall'art. 216 T.U.LL.SS. in base al quale le industrie insalubri di prima classe, quali senza dubbio sono gli allevamenti intensivi di bestiame, "**devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni**".

Nonostante ciò, né il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, né il Sindaco hanno mai fatto seriamente tale valutazione.

D'altronde, ove valutazione vi sia stata e di essa si rinvenga traccia negli atti di istruttoria, essa è senza meno da considerarsi illegittima in quanto carente, non approfondita, superficiale, immotivata e, senza meno, palesemente illogica ed irrazionale, non potendosi mai giungere ad una valutazione di non dannosità e pericolosità per la salute pubblica in presenza di un allevamento intensivo con ciclo annuale di 3.998 suini pesanti da ingrasso ubicato **al confine** con la zona artigianale, ove sono anche previste e realizzate abitazioni ex art. 12 NTA PIP, quindi assolutamente non "isolato nelle campagne" né "lontano da abitazioni" come impone la norma (art. 216 T.U.L.S.).

In macroscopica violazione dell'art. 216 TULLSS, l'allevamento:

- è sì realizzato in Zona Agricola, ma non è assolutamente isolato nelle campagne;
- non è tenuto lontano dalle abitazioni, dato che sui lotti del Piano, oltre alle strutture necessarie all'esercizio di attività artigianali/commerciali, cosa già di per sé sufficiente ad una valutazione negativa, ai sensi dell'art. 12 delle NTA del PIP è "***consentita la realizzazione di una sola abitazione a P.T. o a primo piano (come da tipologia) o di alloggio di servizio per il custode, ...***" (All. 34).

Prive di ogni pregio, oltre che adottate da organo incompetente, con relativo vizio qui espressamente sollevato, essendo le valutazioni di cui all'art. 216 T.U.L.L.SS. tuttora rimesse all'esclusiva competenza del Sindaco, sono le valutazioni operate dal Responsabile della P.O. Geom. Figliomene nella nota prot. 8005 del 5.10.2020 (All. 20), qui espressamente impugnata, nella quale si considera "*isolato nelle campagne*" un insediamento che, per tutta evidenza, isolato nelle campagne non lo è affatto tenuto conto che, per sua stessa ammissione, "*il sito individuato dal proponente, relativamente ai 2 capannoni, dista invece circa 12 metri da marciapiede di una strada interna del P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi) adiacente e circa 55 metri dai primi insediamenti realizzati all'interno del P.I.P.*" dove vi è stabile presenza umana e si svolgono e si svolgeranno attività delicatissime quale la produzione di alimenti (pasta, formaggi, etc.): in questo caso, corretta la rappresentazione dei presupposti, illogico ed irrazionale il percorso che giunge a considerare ammissibile la localizzazione di una porcilaia con presenza di 3.998 maiali da ingrasso l'anno "attaccata" a tali attività produttive ed insediamenti abitativi

Un allevamento intensivo a carattere industriale, industria insalubre di prima categoria, non può essere considerato "*isolato nelle campagne*" allorché sia sì localizzato in zona agricola ma al confine con la zona artigianale nella quale siano presenti stabilimenti che, oltre a produrre alimenti, implicano la presenza costante di esseri umani, di lavoratori, di clienti che saranno sommersi, nauseati dai miasmi delle emissioni odorigene provenienti dallo stabilimento che improvvidamente è stato autorizzato.

E tanto, senza prescindere dall'evidente rischio per la salute umana e per l'igiene che inevitabilmente si determina nella zona artigianale allorché si accosti ad essa una porcilaia da circa 4000 suini che spargerà sui suoli circostanti migliaia di chili di liquami l'anno.

Inoltre, sempre per stare al parametro normativo di riferimento, è stata totalmente ignorata la presenza di abitazioni già assentite ed ulteriormente assentibili in zona PIP ex art. 12 NTA: nulla è detto a tal proposito, con palese falsa rappresentazione dei presupposti e conseguente, inevitabile illegittima valutazione.

**1.2.** Ciò detto in via assorbente, **non essendo isolata nelle campagne una porcilaia posta al confine con una zona artigianale**, comunque alcun rilievo può essere attribuito alle ulteriori circostanze che sembrano aver determinato il Responsabile di P.O. (e non il competente Sindaco) ad esprimere il proprio parere nella richiamata nota prot. 8005 del 5.10.2020 (All. 20), vale a dire:

- che il regolamento del PIP prevede l'insediamento al suo interno di industrie insalubri;
- che all'interno del PIP vi sarebbero già presenti altre industrie qualificabili insalubri.

Orbene, anche tale ordine argomentativo, oltre ad essere palesemente illogico dato che la presenza astratta o concreta di altre industrie insalubri non solo non giustifica l'autorizzazione di ulteriori insediamenti che possano essere pericolosi per la salute umana, che non potrebbero essere realizzati nella Zona Pip e che disperdono sui sessanta ettari circostanti liquami, ma, anzi, ne sconsiglia l'ulteriore autorizzazione, si basa ancora una volta su presupposti falsi ed errati.

Va, difatti, detto che tali affermazioni sono prive di qualsiasi fondamento in quanto nella Zona P. I. P Acinello del Comune di Stigliano sono presenti n° 2 centri autorizzati con procedura semplificata per lo stoccaggio e il riutilizzo di rifiuti non pericolosi derivanti dalla raccolta differenziata da avviare al riutilizzo quali carta, cartone, plastica, vetro, legno, materiali metallici e non metallici; ad onor del vero, in molti altri casi detta tipologia di impianto è stata realizzata ed è in esercizio nelle aree urbane, abitative dei comuni: perciò, dette attività sono normali attività artigianali e non sono presenti nell'elenco delle industrie insalubri.

Inoltre, è stata costruito ma non è in esercizio un Centro intercomunale di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato in alcuni Comuni della zona ed è disciplinato dal D. M. Ambiente del 08.04.2008 modificato dal D. M. Ambiente del 13.05.2009; detto Centro in alcune città o comuni è presente nell'ambito abitativo comunale e non rappresenta certo criteri e criticità da renderlo come industria insalubre, infatti nell'elenco dell'Allegato al T.U.S non è citato.

**1.3.** Né tanto meno può considerarsi sufficiente a supportare una valutazione positiva ex art. 216 TULLSS la prescrizione presente nei pareri ASL ed imposta nel permesso di costruire, qui anche sotto tale profilo impugnato, che fa riferimento alla prevista piantumazione di alcuni, sparuti alberi che dovrebbero essere accorgimento sufficiente a risolvere il problema dei miasmi provenienti da **sessanta ettari di terreni irrorati di liquami**.

L'alberatura e i cespugli "odoranti" prescritti dalla ASL di Matera per limitare le emissioni odorigene della porcilaia non sono certo in grado di mitigare i forti, pungenti e maleodoranti nonché tossici "odori" provenienti della porcilaia.

Infatti gli alberi e i cespugli, una volta cresciuti (ci vorranno vari anni) non saranno mai in grado di abbattere i **mercaptani**, l'**acido solfidrico** ed altro presenti in alte concentrazioni nelle esalazioni della porcilaia.

Gli alberi e più correttamente le foglie degli alberi sono idonee ad abbattere trattenendone le polveri che, nel nostro caso, sono del tutto assenti.

Va detto che gli alberi e i cespugli se ben sviluppati potrebbero avere solo l'effetto di ridurre, mascherare l'impianto limitandone l'effetto visivo da un punto di vista paesaggistico e non certo oltre.

**1.4.** Pertanto:

- il Sindaco, organo competente, non ha mai operato una valutazione di compatibilità dell'insediamento *de quo* con i preesistenti insediamenti all'interno della Zona P.I.P.;

- le valutazioni operate dal Responsabile P.O., oltre a provenire da organo incompetente, si appalesano affette da profili di illogicità ed irrazionalità manifesta, difetto di istruttoria e falsa rappresentazione dei presupposti in fatto e in diritto tenuto conto che:

a. la porcilaia è confinante con la zona PIP, dunque, non è “isolata nelle campagne” come imposto dall’art. 216 TULLSS;

b. nella zona PIP non sono insediate altre industrie insalubri, circostanza questa che, anche ove fosse vera, ma non lo è, non sarebbe comunque idonea a sostenere una valutazione positiva, anzi scongiurerebbe un aggravio della situazione già esistente.

**1.5.** La valutazione operata dal Responsabile di P.O. risulta per altro verso illegittima anche nella parte in cui si esprime sulla compatibilità dell’insediamento ex art. 216 TULS pur non avendo a disposizione dei dati di fondamentale importanza per poter valutare la portata della sua incidenza sulla salute e sull’igiene della persona presenti nelle zone PIP.

A tal proposito, si ricorda che la ASM ha più volte evidenziato che il suo parere era condizionato al rispetto delle prescrizioni espressamente imposte nella nota prot. 2020-0048516 del 29.09.2020 (**All. 19**) in ordine, tra l’altro, allo sviluppo di una progettazione esecutiva del sistema di raccolta del biogas generatosi dalle vasche di accumulo dei liquami, alla verifica delle modalità di dispersione nel territorio dei liquami stessi ed alla verifica delle modalità di approvvigionamento delle acque: trattasi di prescrizioni la cui ottemperanza risulta dirimente anche ai fini della valutazione ex art. 216 TULS, valutazione che, però, nel caso di specie non solo è avvenuta in data 5.10.2020, quando la Signora Albano non aveva neppure trasmesso gli atti che (non) avrebbero dimostrato l’ottemperanza alle prescrizioni (la trasmissione è, difatti, avvenuta il 6.10.2020), ma si è comunque basata su dati insufficienti ed errati tenuto conto di quanto poi chiarito dall’ASM con nota prot. 20200057796 del 13.11.2020 (**All. 32**) che ha ritenuto inidonea la documentazione trasmessa dalla Signora Albano.

Non è possibile valutare se un allevamento intensivo di 4000 suini da ingrasso incide sulla salute umana di coloro che hanno la sventura di essere abitualmente presenti nelle attività poste al confine dell’insediamento se non si conosce neppure il progetto dell’impianto di utilizzazione dei biogas prodotti dalle feci degli animali; come pure non è possibile alcuna valutazione in assenza di una compiuta descrizione ed acquisizione dei dati relativi all’approvvigionamento idrico ed allo spargimento dei liquami sui sessanta ettari confinanti con la Zona PP.

Al riguardo, si ricorda che l’ASM, con nota prot. 2020 0057796 del 13.11.2020 (**All. 30**) ha da ultimo ribadito ed evidenziato che le integrazioni trasmesse dalla Signora Albano in data 6.10.2020 – data successiva, lo si ribadisce, al 5.10.2020 in cui il Resp. P.O. ha (probabilmente) operato la sua valutazione ex art. 216 TULS – non erano state puntuali ed esaustive in quanto:

- *Relativamente all’approvvigionamento idrico, l’integrazione fornita risulta carente in relazione ai reali volumi d’acqua prelevabili ed alle caratteristiche chimico/fisiche e batteriologiche, in quanto è puramente teorica essendo priva di una effettiva prova di pompaggio così*

come dichiarato nella stessa relazione geologica allegata (vedi pagg. 11/12 della suddetta relazione geologica).

- *L'autocertificazione sulle caratteristiche dei terreni di proprietà da utilizzare per lo spargimento dei liquami prodotti, necessiterebbe, a nostro parere, di una verifica – da parte dei tecnici di codesto comune – al fine di accertare l'effettivo andamento orografico degli stessi e la corrispondenza a quanto autodichiarato.*
- *La stessa autocertificazione prodotta in relazione al richiesto parere dei VV.F. risulta essere incompleta in quanto, tra l'altro, priva dell'oggetto di riferimento. A tal proposito, questa azienda ritiene, così come inizialmente già rappresentato, che l'impianto di produzione di biogas debba essere sottoposto alle procedure autorizzative previste per legge, tra cui al Nulla Osta dei VV.F. essendo la produzione oraria di biogas prevista superiore al limite definito per gli impianti di cui all'attività 1 dell'allegato I al DPR 151/2011". (All. 30).*

Detto in altri termini, la ASL acclarava che si stava consentendo la realizzazione di un'industria insalubre di 1° classe senza che risultassero accertati e verificati gli approvvigionamenti d'acqua, l'idoneità dei terreni ad essere destinatari di centinaia di quintali di liquami e con un impianto di produzione di biogas non autorizzato, ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ignorava tale circostanza e continuava a considerare compatibile l'insediamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 TULLSS!

Anche per tale ragione, quindi, le valutazioni – forse – operate dal Comune di Stigliano ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 TULLS sono illegittime non avendo alla data del 5.10.2020 il Responsabile di P.O neppure contezza della reale portata dell'insediamento e della sua capacità di impattare sulle persone che frequentano la zona PIP, come d'altronde a tutt'oggi non è ancora stata definitivamente acclarata la reale portata dell'insediamento, tanto che i lavori non avrebbero neppure potuto iniziare (cfr. nota ASM prot. 2020-0062013 del 27.11.2020) ma il Responsabile aveva già superficialmente espresso il suo parere e, cosa ancor più grave, non ha ritenuto né di sospendere i lavori, nonostante i ripetuti inviti in tale senso, né di revocare il proprio parere dopo avere acquisito definitiva contezza della sua obiettiva inadeguatezza.

**Il tutto, senza che sia stata mai fatta da alcun organo la valutazione in ordine alle immissioni odorigene che costituiscono oggi, ad ogni effetto, immissioni in atmosfera ai sensi del D.lgs. 3.4.2006 n. 152, art. 268, c. 1, lett. f-bis, introdotta dall'art. 1, c. 1, lett. a), D.lgs 30.07.2020 n. 102, come meglio si dirà nel successivo motivo di ricorso.**

1.6. Ai fini della valutazione ex art. 216 TULLSS, inoltre, al di là del semplice, assorbente dato che l'insediamento in quesitone non è isolato nelle campagne ma confinante con la zona pip e che all'interno della zona pip oltre a costante presenza umana è prevista la realizzazione di abitazioni, elementi di per loro sufficienti ad imporre un diniego di autorizzazione, **non avrebbe comunque potuto trascurarsi che:**

- all'insediamento in questione si accede dalle stesse strade di PIP, già distrutte dalla Signora Albano, e nelle quali dovrebbero transitare costantemente mezzi pesanti per il trasporto annuo di quattromila maiali del peso di trenta chili, per il trasporto annuo di quattromila maiali del peso di centosessanta chili, per il trasporto quotidiano del mangime per gli animali e di quant'altro necessario per il loro allevamento;

- l'allevamento assentito prevede lo spargimento di liquami, per almeno due cicli l'anno, **sui sessanta ettari, si ripete sessanta ettari, che circondano a Zona Pip di Acinello** che risulterebbe così **invasa dai miasmi** dei liquami cosparsi sui terreni che la circondano!

I miasmi saranno insopportabili, le aziende dovranno chiudere, la Zona Pip si spolerà: il tutto, per garantire alla Signora Albano, che dice di essere proprietaria di centinaia di ettari di terreno, la possibilità di accedere – senza neppure essere mai stata autorizzata - con i mezzi pesanti alle sue aziende agricole proprio dalle aree urbanizzate della Zona PIP, così economizzando sulla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'allevamento intensivo industriale che ambisce a costruire con il massimo del profitto, suo e delle soccidenti SpA del Nord Italia, a danno dell'intera comunità locale.

1.7. Ai fini dell'idoneità della localizzazione dell'allevamento nessun rilievo è stato dato, inoltre, alla circostanza che gli operatori del PIP erano già presenti con le loro attività sul territorio, con posizioni giuridiche consolidate e così mortificate, calpestate, annullate senza alcuna ragione se non per consentire la realizzazione di un'industria insalubre di prima classe che possa sfruttare le strade, la rete elettrica, la rete idrica e quant'altro già realizzato con **pubblico denaro** al servizio delle attività artigianali presenti nel PIP: il tutto, senza avere neppure l'autorizzazione della Comunità Montana, ente proprietario delle strade, e, si badi bene, senza il versamento di neanche 1 euro di contributi di costruzione stante l'esenzione di cui all'art. 17 del DPR n. 380/2001 per gli interventi realizzati in funzione della conduzione del fondo quale (non) è l'allevamento della Signora Albano!

Consentire la realizzazione della porcilaia a Contrada Acinello significa **annullare implicitamente il Piano PIP** ad opera del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Stigliano La volontà di cancellare il PIP di contrada Acinello traspare dalle note dell'Ufficio Tecnico che, recatosi sul posto per accertare l'abusiva occupazione di suolo pubblico da parte della Albano, che con il cantiere si è impossessata di una parte di strada di piano, e per constatare la distruzione dei marciapiedi per creare senza autorizzazione un nuovo accesso alle sue proprietà, invece di sanzionare quanto stava accadendo si dilunga a descrivere il presunto stato di abbandono nel quale verserebbe il Pip di Acinello: la scelta di sopprimere la Zona Pip non compete al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sigliano, bensì agli organi della Comunità Montana che ne è titolare, od agli organi regionali che sono ad essa succeduti, o ancor più al Consiglio Comunale, organo democraticamente eletto di cittadini che solo potrà valutare lo stato di attuazione del piano e l'ipotesi di sopprimerlo a favore dello sfruttamento del



territorio comunale con l'insediamento di allevamenti industriali intensivi di animali, attività inquinante per eccellenza.

La Zona Pip esiste, vi sono operatori lì insediati ed il Sindaco, che non è intervenuto con l'adozione di atti di sua competenza nonostante fosse a perfetta conoscenza di quanto stava accadendo per essere sempre stato destinatario delle comunicazioni ASL, non potrà implicitamente e tacitamente mortificare le esigenze in favore degli allevamenti intensivi di bestiame che cospargeranno tutt'attorno alla Zona PIP migliaia di chili di liquame all'anno.

Il PIP di Acinello è **comprensoriale** e posto al servizio di tutti i Comuni facenti parte della Comunità Montana della Collina Materana, vale a dire **Accettura, Aliano, Gorgoglione, Craco, San Mauro Forte e Stigliano** che con la realizzazione della porcilaia si vedrebbero di fatto definitivamente negata la possibilità di allocarvi insediamenti produttivi.

**1.8.** Inoltre, occorre considerare che la porcilaia, come più volte detto, non è posta in una zona isolata sia per la presenza di altre attività umane ma anche perché è distante in linea d'aria soli KM 3 dall'abitato di Aliano e il centro abitato di Stigliano, sempre in linea d'aria, è a meno di Km 6.

Data la particolare conformazione orografica dell'area: i centri abitati sono in alto, in collina e/o in montagna, la zona PIP è posta lungo il fiume Sarmento, in basso; con le esalazioni che tendono naturalmente ad espandersi in ogni direzione, quindi, anche verso l'alto, investendo così i due centri abitati abbastanza vicini.

Ne consegue che i due centri abitati di Aliano e Stigliano oltre la zona PIP di Acinello sarebbero investiti ed ammorbati da queste esalazioni pestilenziali nocive, insalubri e maleodoranti derivanti dalla porcilaia.

**1.9.** Solo per scrupolo e per prevenire eventuali difese deresponsabilizzanti dell'Amministrazione comunale, per l'ipotesi in cui dovesse individuarsi nell'Azienda Sanitaria Locale di Matera l'Ente competente ad operare le valutazioni di cui all'art. 216 TULLSS, si eccepisce per completezza che è illegittimo e per tale è qui censurato l'operato dell'ASM, concretizzatosi negli atti da essa adottati nella valutazione igienico-sanitaria dell'allevamento della Signora Albano, in premessa puntualmente richiamati, essendosi l'Azienda limitata ad ammonire l'amministrazione comunale sulla necessità di procedere alla valutazione di cui all'art. 216, quando invece avrebbe dovuto per parte sua già provvedere ad operare una valutazione di tal genere, comunque immediatamente rilevante in sede di rilascio del parere igienico sanitario preventivo, non potendosi esprimere parere igienico-sanitario positivo alla localizzazione di una porcilaia non isolata nelle campagne, posta al confine di un'area PIP ove sono previste attività produttive ed abitazioni.

**1.10.** Ove occorra, vengono qui espressamente impugnati ignoti atti di pianificazione del territorio, strumenti urbanistici, regolamenti di igiene comunale o altro che, in ipotesi, consenta la localizzazione di allevamenti quale quello della Signora Albano a ridosso di aree Produttive.

1.11. Al fine di evitare inutili duplicazioni espositive si eccepisce comunque che le ulteriori carenze riscontrate nell'operato delle amministrazioni coinvolte che formano oggetto di censura con i successivi motivi del presente ricorso non potranno non assumere rilievo anche ai fini delle valutazioni operate ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 TULLSS: un più corretto operato istruttorio e valutativo delle ASL avrebbe condotto a diverso parere igienico-sanitario preventivo, con acquisizione al procedimento valutativo comunale ex art. 216 TULLSS di dati rilevanti diversi che avrebbero potuto/dovuto concorrere anch'essi ad una valutazione comunale negativa in ordine alla localizzazione dell'intervento.

1.12. In conclusione, è illegittimo, e qui per tale espressamente censurato, anche il Permesso di Costruire n. 11/2020 che non avrebbe potuto essere rilasciato stante l'assenza della positiva valutazione ubicazionale ex art. 216 TULLSS che è necessario sussista sin dal momento del rilascio del titolo edilizio abilitativo.

Difatti, *“la condizione ubicazionale posta dall'art. 216 t.u. leggi sanitarie, secondo cui le industrie insalubri di prima classe, tra cui gli allevamenti di suini, debbono essere isolate nelle campagne va verificato in occasione dell'esame della domanda di concessione edilizia, poiché è quella la sede in cui la destinazione d'uso della programmata costruzione assume una particolare rilevanza, onde l'eventuale mancato rispetto di una distanza ritenuta congrua (nella specie m. 200 dalla zona residenziale) rappresenta una causa legittima di diniego della concessione medesima.”* (T.A.R. Brescia, (Lombardia), 01/09/1992, n.946).

**2. Violazione D.lgs. 3.4.2006 n. 152, art. 268, c. 1, lett. f-bis, introdotta dall'art. 1, c. 1, lett. a), D.lgs 30.07.2020 n. 102: omessa applicazione di legge. Violazione artt. 268 e 269 D.lgs. 3.4.2006 n. 152. Violazione norme tecniche Norma UNI 3 ottobre 2019 n.11761. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità ed irrazionalità manifeste.**

Le esalazioni odorigene emesse dagli allevamenti di animali a livello di normativa nazionale (Testo Unico Ambientale D. Lgs. 152/06 e ss.m. ed int. ) nella parte quinta (*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*) non trovavano alcun riferimento in quanto la norma si limitava alla limitazione delle emissioni delle singole sostanze caratterizzate solo l'aspetto tossicologico.

Il sistema normativo, in pratica, si limitava a suggerire all'Autorità di prescrivere le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo ed invitava la stessa Autorità ad “assicurarsi della loro esecuzione ed efficacia”.

**La pubblicazione del D. Lgs. 152 del 30.07.2020, in vigore dal 28.08.2020, efficace, quindi, sia alla data di adozione del parere igienico-sanitario prot. n. 202048516 del 29.09.2020 che del rilascio del Permesso di Costruire “IN VARIANTE” n. 11/2020 del 12.10.2020, ha radicalmente mutato la normativa.**

Infatti, l'art. 1 comma 1, lett. a), ha modificato l'art. 268 del D.Lgs 152/06 introducendo la lettera al comma 1° la lettera f-bis "*emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena.*".

In pratica, con questo articolo inserito nel contesto del Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/06) le esalazioni odorigene cessano di essere considerate "esalazioni maleodoranti ed insalubri" ma sono da considerarsi come "**emissioni in atmosfera**" e ad esse si applicano le norme tecniche ed amministrative previste dal D. Lgs. 152/2006.

Pertanto, le emissioni odorigene sono dal 28.08.2020 disciplinate dalle norme tecniche dettate dalla parte quarta "*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*" del D. Lgs. 152/06 e ss. mm.ii..

Più in particolare, trovano applicazione le norme tecniche-amministrative dettate dagli articoli 268 e 269 del più volte citato D.Lgs.152/06.

In sintesi, anche le emissioni odorigene provenienti da un allevamento di animali (maiali) devono essere autorizzate dalla Provincia territorialmente competente (la provincia di Matera nel nostro caso).

Comunque, va precisato che a tutt'oggi non state ancora stabilite le norme attuative per il rilascio dell'autorizzazione, ma la Azienda Sanitaria Locale di Matera, avendo espresso il parere in data 29.09.2020 (All. 19), data successiva all'entrata in vigore della sopracitata norma (28.08.2020), nelle varie prescrizioni riportate nella nota non dà alcuna indicazione in tal senso, se non facendo riferimento alla piantumazione di alberi che, comunque, avrebbe avuto ben poco senso anche nel previgente regime normativo, ma ignora la sopravvenuta norma di legge e non prescrive né sistemi di abbattimento degli inquinanti né idonei strumenti atti a prevenire, limitare e o ridurre gli inquinanti presenti nelle emissioni della porcilaia.

L'Azienda Sanitaria Locale di Matera, avrebbe dovuto, quanto meno nelle prescrizioni al cui verificarsi ha condizionato l'efficacia del suo parere igienico-sanitario preventivo, dare applicazioni alle norme tecniche dettate dalla Norma UNI (acronimo di Ente Nazionale Italiano di Unificazione) del 3 ottobre 2019 n°11761 che descrive le norme tecniche e gli strumenti utilizzabili per l'individuazione delle sostanze presenti nelle emissioni moleste e la loro misurazione; questo al fine di mettere in atto una serie di misure idonee a limitare, prevenire e ridurre i danni alla salute umana provocati dalle emissioni odorigene, non certo arginabili con la piantumazione di qualche pianta attorno alle vasche ed alle stalle.

Uno degli strumenti utilizzati e previsti dalla Norma UNI 11761 è l'installazione di "Nasi Elettronici" che consentono la misurazione in continuo dell'impatto olfattivo e del fastidio arrecato dalle "sorgenti maleodoranti".

La ASL di Matera nella nota del 29.09.2020 (data successiva, lo si ripete, all'entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020) fra "le prescrizioni" doveva indicare il posizionamento di vari "nasi elettronici" per

la Zona PIP Acinello, per l'abitato di Aliano e di Stigliano, per valutare l'impatto sia odorigeno che la salute pubblica.

Eguale, come detto al precedente motivo, il Comune di Stigliano, nelle valutazioni di sua competenza ex art. 216 TULLSS avrebbe dovuto tener conto della natura di "emissioni in atmosfera" delle emissioni odorigene della porcilaia ed inibirne la localizzazione, anche per tale ragione, al confine della Zona Pip.

Perciò, le esalazioni odorigene di una porcilaia, essendo state classificate ai sensi del D.Lgs. 102/2020 come emissioni in atmosfera, avrebbero dovuto essere autorizzate e la porcilaia per essere autorizzata ad immettere in atmosfera le missioni odorigene, avrebbe dovuto precedere l'istallazione di sistemi di abbattimento della concentrazione degli inquinanti, avrebbe dovuto presentare un progetto in tal senso alla provincia di Matera (delegata dalla Regione Basilicata) al fine del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della porcilaia (**Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A.**).

L'alberatura e i cespugli "odoranti" prescritti dalla ASL di Matera per limitare le emissioni odorigene della porcilaia non sono certo in grado di mitigare i forti, pungenti e maleodoranti nonché tossici "odori" provenienti della porcilaia.

Infatti gli alberi e i cespugli, una volta cresciuti (ci vorranno vari anni) non saranno mai in grado di abbattere i mercaptani, l'acido solfidrico ed altro presenti in alte concentrazioni nelle esalazioni della porcilaia.

Gli alberi e più correttamente le foglie degli alberi sono idonee ad abbattere trattenendone le polveri che, nel nostro caso, sono del tutto assenti.

Va detto che gli alberi e i cespugli se ben sviluppati potrebbero avere solo l'effetto di ridurre mascherare l'impianto limitandone l'effetto visivo da un punto di vista paesaggistico e non certo oltre.

**3. Violazione DPR n. 380/2001 art. 12, c. 1, art. 17, c. 3, lett. a), art. 20, c. 1, ed art. 27, cc. 1 e 3. Violazione art. 6, c. 1, L. n. 241/1990. Violazione art. 21-nonies, L. n. 241/1990. Difetto di istruttoria. Falsa rappresentazione dei presupposti in fatto.**

S'è detto nelle premesse che il Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed il Dipartimento di Prevenzione della Sanità e del Benessere Animale subordinavano l'efficacia del proprio parere sanitario prot. n. 2020-48516 del 29.09.2020 (All. ) alla verifica di un triplice ordine di condizioni afferenti:

- al **sistema di raccolta del biogas**, solo astrattamente previsto ma non supportato da un progetto esecutivo né assentito dai VV.FF.;
- all'idoneità dei suoli indicati per lo **spargimento dei liquami** prodotti, in relazione al rispetto dei parametri fissati dalla DGR n. 423/2014;
- all'insufficienza delle dichiarazioni sull'**approvvigionamento idrico** a dimostrare l'autonomia e sostenibilità dell'iniziativa imprenditoriale, per cui era necessario, "*preliminarmente*

*all'avvio dei lavori, dimostrare con documentazione ufficiale... la reale disponibilità d'acqua occorrente per tutte le operazioni/attività correlate all'attività zootecnica".*

Si eccepisce, *in primis*, che né il parere igienico sanitario preventivo, né tanto meno il permesso di costruire avrebbero potuto essere rilasciati, neppure sotto condizione, prima che fossero stati definitivamente verificati tutti gli elementi che erano stati invece imposti come semplici condizioni; trattasi di elementi di importanza tale la cui verifica non poteva essere demandata ad una fase successiva al rilascio del parere igienico-sanitario e del permesso di costruire: dare assenso ad un allevamento di 1999 suini prima di aver verificato con assoluta puntualità scientifica come sarà utilizzato il biogas ivi prodotto, dove saranno dispersi i liquami che l'allevamento produrrà e come l'allevamento si approvvigionerà di acqua significa pronunciarsi sulla base di un'istruttoria carente di elementi importantissimi, assorbenti, dirimenti, imprescindibili la cui verifica non può essere rimessa ad una fase successiva al momento dell'espressione del parere che, pertanto, sebbene subordinato, risulta reso sulla base di istruttoria carente e di presupposti insufficienti per una corretta formazione della volontà dell'organo deputato ad esprimersi sulla compatibilità igienico-sanitaria di un'industria insalubre di prima classe.

Eguale, per vizi propri e da invalidità derivata, si impugnano sia il permesso di costruire n. 11/2020, che non avrebbe potuto essere rilasciato senza la previa acquisizione di un esaustivo ed incondizionato parere igienico-sanitario, sia i successivi atti comunali che, dopo aver avuto contezza ad opera delle ASL dell'inottemperanza a tutte e tre le prescrizioni imposte alla Signora Albano (All. ) non disponevano la sospensione immediata dei lavori né, ancor più correttamente, procedevano all'annullamento in via di autotutela di un permesso di costruire rilasciato sulla base di **presupposti non verificati né verificatisi**.

Detto in altri termini, acclarato dall'ASL che si stava consentendo la realizzazione di un'industria insalubre di 1° classe senza che risultassero accertati e verificati gli approvvigionamenti d'acqua, l'idoneità dei terreni ad essere destinatari di centinaia di quintali di liquami e con un impianto di produzione di biogas non autorizzato, il Comune non avrebbe dovuto far iniziare i lavori, ed una volta iniziati avrebbe dovuto sospenderli immediatamente per poi annullare un permesso di costruire che non avrebbe potuto proprio essere rilasciato.

Il responsabile dell'ufficio urbanistica avrebbe dovuto esercitare la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia "per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle *modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi*." (art. 27, c. 1, DPR n. 380/2001).

\* \* \* \* \*

4. **Violazione DPR n. 380/2001 art. 12, c. 1, art. 17, c. 3, lett. a), art. 20, c. 1, ed art. 27, cc. 1 e 3. Violazione art. 6, c. 1, L. n. 241/1990. Violazione art. 21-nonies, L. n. 241/1990. Difetto di istruttoria. Falsa rappresentazione dei presupposti in fatto.**

**Violazione D.C.R . Regione Basilicata n° 119 del 6 giugno 2006, DGR n. 423/2014 e D.M. 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.**

**Violazione Reg. CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione biologica di prodotti agricoli Reg. CEE 1084/99 che completa per le produzioni animali il Reg. 2092/91. L.R. Basilicata n° 14 del 27/04/1999 (Disciplina delle produzioni biologiche), art. 2.**

**Violazione Allegato IV alla parte II del codice ambientale D.l.vo n. 152/2006, DM 30 Marzo 2015**

Come appena detto, sia il parere igienico sanitario preventivo prot. n. 2020-48516 del 29.09.2020 (All. 19) che il permesso di costruire in variante n. 11 del 12.10.2020 (All. 23) erano tra l'altro condizionati alla verifica dell'idoneità dei suoli indicati per lo **spargimento dei liquami** prodotti, in relazione al rispetto dei parametri fissati dalla DGR n. 423/2014; egualmente, ricevuta ed esaminata la documentazione con la quale la Signora Albano aveva, a suo dire, ottemperato alle prescrizioni cui erano stati condizionati sia il parere sanitario che il permesso di costruire in variante, con nuova nota prot. 20200057796 del 13.11.2020 (All. 30), indirizzata al Sindaco del Comune di Stigliano ed al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, le ASL comunicavano che le integrazioni trasmesse non erano risultate idonee in quanto: *“l'autocertificazione sulle caratteristiche dei terreni di proprietà da utilizzare per lo spargimento dei liquami prodotti, necessiterebbe, a nostro parere, di una verifica – da parte dei tecnici di codesto comune – al fine di accertare l'effettivo andamento orografico degli stessi e la corrispondenza a quanto autodichiarato.”* (All. 30).

Ciò detto, al di là del fatto che nessuna verifica è avvenuta, se verifica vi fosse stata essa sarebbe risultata negativa e il parere igienico-sanitario ed il permesso di costruire non avrebbero potuto essere rilasciati o avrebbero dovuto essere annullati o revocati.

**4.1.** Difatti, nella Relazione Smaltimento Reflui allegata alla richiesta di Permesso di Costruire in variante presentata in data 24.08.2020 (All. 17) si rileva quanto segue.

Alla pag. 6 vengono indicati e dettagliati i terreni su cui verrà effettuato lo spandimento dei liquami e precisamente:

Foglio 81 p.lle : 43,44,56,87,93,106,109,120,123,126,133,137,138,139,141,142, 170,174,191,213,221,222,223,228,266,268,275,313,314,315,319,350,356,376,379,380,386,390;

Foglio 83 p.lle: 123,125,126,139,140,141,142,144,216,281,282,288,289,307,308, 323,325,329,331,371,375,601,603.

La norma di riferimento è D.C.R . n° 119 del 6 giugno 2006 della Regione Basilicata Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale Economia Montana – “Programma d'azione per la tutela delle zone ordinarie e non vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola” . ( Ai sensi del D.M. 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali).

Da ciò si evince che l'utilizzo agronomico dei liquami è vietato:

1. Su superfici non interessate dall'attività agricola, .....

3. Su terreni saturi di acqua, inondati o con frane in atto;...

7. Nei boschi,...

Pagine seguenti

- Sui terreni con pendenza media riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10% .  
Detta può essere incrementata fino al 20%.....

Orbene, dalle particelle indicate nella relazione smaltimento reflui di accompagnamento al P.d.C. in variante del 24.08.2020, e sulla base delle visure catastali a corredo del P.d.C. si evince che :

- Solo una parte delle particelle indicate sono di proprietà della Sig.ra Albano Immacolata e precisamente:
  - Fg. 81 p.lle: 106,109,120,123,142,221,222,223,228,268,313, 314,315,319,356;
  - Fg. 83 p.lle: 123,126,142,216,281,307,323,325.
- Di queste le p.lle 126, 216 del fg. 83 sono interessate dalla costruzione delle vasche di raccolta liquami così come descritto nel P.d.C. in variante n. 11/2020;
- Non tutte le particelle possono essere oggetto di spandimento in quanto o non interessate da attività agricola (pascolo cespugliato, pascolo arboreo) o con pendenza superiore al 20%;
- Alcune particelle sono in prossimità delle vasche raccolta liquami e non oltre i 2 km di distanza come prescritto in relazione smaltimento reflui allegata al P.d.C. in variante n. 11/2020 e precisamente da quanto potuto appurare le p.lle 123,125,139,140,141,144,142,325,329,331,371, 601,603 del foglio 83.

Il Comune, e ancor prima le ASL, avrebbero dovuto puntualmente verificare l'effettiva e la pendenza delle aree indicate per lo spargimento dei liquami, ma nessuno lo ha mai fatto!

**4.2.** Inoltre, come si evince dallo "Studio di Fattibilità Ampliamento" (All. 36) depositato dalla Signora Albano per ottenere un importante finanziamento ISMEA, prodotto all'Amministrazione comunale ma da essa ignorato, gran parte delle aree dell'Azienda della Signora Albano, tra cui quelle innanzi indicate, sono destinate ad agricoltura biologica e su di esse, pertanto, non possono essere dispersi i liquami del tipo di quelli prodotti nell'allevamento industriale illegittimamente autorizzato.

Le leggi di riferimento recanti i Criteri di ammissibilità ed utilizzo degli effluenti di allevamento e dei concimi e ammendanti derivati in agricoltura biologica sono il Reg. CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione biologica di prodotti agricoli ed il Reg. CEE 1084/99 che completa per le produzioni animali il Reg. 2092/91 , indicando il collegamento funzionale e complementare tra zootecnia e produzioni vegetali.

Nell'allegato II parte A del Reg. CEE 2091/92 e s.m.i. in agricoltura biologica *sono utilizzabili* gli effluenti originatisi in allevamenti convenzionali di *tipo estensivo*, mentre *quelli provenienti da ALLEVAMENTI INDUSTRIALI non sono ammissibili.*

Quindi:

- L'attività zootecnica deve essere connessa con attività di produzione vegetale;

- Gli allevamenti devono rispettare le norme sul benessere animale;
- **Deve essere presente lettiera vegetale** (se l'allevamento è condotto su grigliato tale tecnica non è applicabile);
- gli effluenti devono essere compostati.

Gli allevamenti di tipo industriali e quindi non idonei a fornire effluenti da impiegare come tali o per produrre fertilizzanti da utilizzare in agricoltura biologica sono quelli in cui si verificano le seguenti condizioni:

- a. gli animali sono tenuti in assenza di luce o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento ;
- b. gli animali sono permanentemente allevati in gabbia o **stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata**, o, in ogni caso , durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano mai di una zona di riposo dotata di lettiera;
- c. Gli animali sono nutriti con alimenti OGM, anche per un periodo di durata inferiore al loro ciclo di allevamento (**le soccide impiegano mangimi ogm cioè mais soia etc**).

Per quanto riguarda il recepimento nazionale si veda l'estratto da Circolare MIPAF N 9594661 del 10 ottobre 1995:

In ordine a quanto sopra, si ritiene possano essere impiegate nell' agricoltura biologica quali prodotti per la concimazione e l'ammendamento del terreno: il letame, il letame essiccato, le deiezioni avicole disidratate e le deiezioni animali, purchè provenienti da allevamenti la cui gestione preveda la presenza di lettiera vegetale e che dispongano di superficie agricola connessa con la gestione degli stessi.

In particolare, le sostanze utilizzabili dovranno provenire da allevamenti che risultino conformi ai requisiti previsti dalle direttive comunitarie in materia di benessere degli animali.

Inoltre, le sostanze organiche provenienti dalle tipologie di allevamento suddette potranno essere impiegate a condizione che le stesse siano sottoposte a trattamenti di stabilizzazione atti a ridurre il potere fermentescibile degli effluenti e gli inconvenienti sanitari legati alla loro utilizzazione. In particolare, oltre ai trattamenti previsti per le deiezioni zootecniche ai fini della preparazione di fertilizzanti (Legge n. 748/84) sono richiesti trattamenti di compostaggio (effluenti in forma solida) e di stoccaggio prolungato, di stabilizzazione aerobica od anaerobica (effluenti in forma fluida).

Inoltre, la L.R. Basilicata n° 14 del 27/04/1999 (Disciplina delle produzioni biologiche), all'art. 2 (*Agricoltura Biologica*), prevede testualmente:

*1. Per l'ottenimento di prodotti biologici di origine vegetale devono essere utilizzati i materiali, le tecniche ed i coadiuvanti ammissibili ai sensi del Regolamento CEE 2092/91 e successive modifiche, nonché delle leggi nazionali in materia.*



2. Per l'ottenimento dei prodotti biologici di origine animale devono essere osservate le seguenti prescrizioni di carattere generale:

a) adozione di forme di allevamento che prevedano la libertà di movimento dell'animale in periodi preponderanti rispetto al periodo di costrizione o coattività;

b) proporzionamento del numero dei capi rispetto alla superficie aziendale ed alle produzioni ottenibili con il metodo biologico in modo che il ricorso a mangimi di provenienza esterna sia, in condizioni normali, soltanto un fatto occasionale o comunque limitato a prodotti indispensabili non ottenibili in azienda;

c) idoneo proporzionamento dello spazio riservato ai capi allevati calcolato secondo standards atti ad assicurare il benessere degli animali allevati.

Orbene, dall'esame della Relazione Smaltimento Reflui allegata alla richiesta di Permesso di Costruire in variante presentata in data 24.08.2020 (AII. 17) e dello "Studio di Fattibilità Ampliamento" depositato dalla Signora Albano per ottenere un importante finanziamento ISMEA (AII. 36) si ha prova della circostanza che il piano per lo spargimento dei liquami elaborato dalla Signora Albano e mai sin qui verificato è in contrasto anche con la disciplina testé richiamata non potendo i liquami prodotti dall'allevamento assentito essere utilizzati sui terreni destinati ad agricoltura biologica.

**4.3.** Ma ancor prima, il progetto di allevamento così superficialmente assentito alla Signora Albano avrebbe dovuto essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale o, quanto meno, a Verifica preliminare di assoggettabilità a VIA.

**4.3.1.** Il D.M. 30 marzo 2015, contenente le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e province autonome è finalizzato a definire indirizzi e criteri per lo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità dei progetti elencati nell'allegato IV alla parte II del codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, in modo da garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza regionale e delle Province autonome.

Le linee guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite dal codice ambientale per le diverse categorie progettuali, individuando criteri ulteriori rispetto a quelli generali, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.

In particolare, la procedura **di verifica di assoggettabilità a V.I.A.** è attivata su progetti per i quali non è prevista come immediatamente obbligatoria la procedura di valutazione di impatto ambientale, quali i progetti di allevamento intensivo di suini da ingrasso fino a 2000 capi (quello della Signora Albano ne ha, guarda caso, 1999!), allo scopo di valutare se questi possano comunque avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e, quindi, se sia opportuno sottoporli a VIA.

Nel caso che ci occupa, non sono soggetti a valutazione di impatto ambientale ma a verifica di assoggettabilità i progetti di impianti per l'allevamento intensivo di suini da accrescimento/ingrasso il cui **numero complessivo** di capi sia inferiore a 2000 (se superiori a 2.000 sarebbero subito da sottoporre a VIA) ma **maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento.**

**4.3.2.** Orbene, nel caso che ci occupa, l'allevamento della Signora Albano avrebbe dovuto essere sottoposto a VIA in quanto il suo ciclo annuo prevede la presenza di un numero superiore a 2000 capi di suini da ingrasso e, comunque, a tal fine avrebbe dovuto computarsi anche l'Allevamento del padre della signora Albano, ricadente sulle stesse aree dell'Azienda di famiglia, come si evince dal richiamato "Studio di Fattibilità Ampliamento" depositato dalla Signora Albano per ottenere il finanziamento ISMEA (Al. 36) e dal quale, invece, non si è tenuto conto nonostante gravi nella stesse aree ed incida sulle stesse falde acquifere.

**4.3.3.** Subordinatamente, avrebbe dovuto essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) allo scopo di valutare se il progetto di porcilaia di 1999 capi potesse avere impatti negativi e significativi sull'ambiente e dovesse quindi essere sottoposto, come si ritiene, alla fase di valutazione di impatto ambientale.

L'obbligo di screening deriva dal fatto che, come innanzi detto ai punti precedenti del presente motivo, non risultano funzionalmente asserviti all'allevamento terreni sufficienti a ricevere lo spargimento di tutti i liquami da esso prodotti nel rispetto del rapporto di "40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento".

Gli ettari di terreno funzionalmente asservito all'allevamento della Signora Albano avrebbero dovuto essere:

**1.999 animali x peso singolo animale KG 150 = 299.850 kg, pari a 2.998,20 quintali che divisi per 40 determinano la necessità di 75,96 ettari asserviti.**

Tale superficie, non è stata messa a disposizione dalla Signora Albano, che ha calcolato:

- un minor numero di animali presenti in allevamento, 1.500 circa, quando invece il conteggio andava fatto con riferimento al numero massimo di capienza delle stalle, vale a dire 1999 capi;
- un peso per singolo capo inferiore a quello che per sua stessa ammissione sarà il peso massimo che dovranno raggiungere i suini prima di essere macellati.

Ma a tanto si aggiunga che le aree che la richiedente ha dichiarato che sarebbero state funzionalmente asservite all'allevamento non potranno esserlo sia perché il mangime utilizzato nell'allevamento sarà fornito dal soccidante e non proverrà, invece, dai terreni funzionalmente asserviti, sia perché i terreni indicati come asserviti per lo spargimento dei liquami prodotti dall'allevamento non sono di superficie sufficiente per le ragioni indicate ai precedenti punti 4.1. e 4.2.

L'allevamento avrebbe dovuto essere sottoposto *quam minime* a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) allo scopo di valutare se il progetto di porcilaia di 1999 capi potesse avere impatti

negativi e significativi sull'ambiente e dovesse quindi essere sottoposto, come si ritiene, alla fase di valutazione di impatto ambientale, non essendo rispettato il rapporto di **“40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento”**.

**4.4.** Non potevano, quindi, essere rilasciati né il parere igienico-sanitario preventivo né il permesso di costruire, entrambi sotto tale profilo illegittimi.

Né erano sanabili con l'impugnato permesso di costruire le opere eseguite in assenza di preventiva verifica di assoggettabilità a VIA, da sanzionare ai sensi del D.lgs n. 152/2006.

**5. Violazione D.lgs. n. 152/2006, Titolo I - dall'art. 73 all'art. 175. Difetto di istruttoria, erronea applicazione.**

Non avrebbero, inoltre, potuto essere assentite le vasche di stoccaggio dei reflui della porcilaia per come progettate e, per fortuna, non ancora realizzate.

Il D. Lgs. 152 del 03.04.2016 e ss.mm.ii., nello specifico la “Sezione seconda Tutela delle acque dall'inquinamento “ Titolo I “principi generali e competenze” detta le definizioni, le norme per la tutela delle acque per prevenire e ridurre l'inquinamento ed attuare il risanamento dei corpi idrici.

Più in particolare, i vari articoli del Titolo I (dall'art. 73 all'art. 175) disciplinano la gestione delle acque.

Lo stoccaggio delle acque reflue sia urbane che industriali nonché le deiezioni animali devono essere stoccati in “vasche a tenuta” atte a “contenere” le acque ed impedirne la loro fuoriuscita che porterebbe alla contaminazione del suolo, della falda freatica e delle acque superficiali dei corpi idrici.

Alla luce di queste basilari affermazioni dettate dalla normativa degli articoli del Titolo I del D. Lgs 152/06, le tecniche ingegneristiche per la realizzazione e costruzione sia degli impianti di depurazione, delle fogne che delle “Vasche a tenuta” per lo stoccaggio delle acque reflue si sono sviluppate verso l'utilizzo del cemento armato.

Infatti, solo le vasche costruite in cemento armato seguono le indicazioni del Titolo I perché assicurano:

- la tenuta (possono contenere e non sono soggette a crepe);
- impediscono la fuoriuscita – il calcestruzzo è impermeabile.

Qualsiasi altra tecnica costruttiva e/o altro materiale utilizzato per la costruzione delle vasche, non può assicurare sia la tenuta, che lo sversamento dei liquami o delle acque stoccate.

**6. Violazione Parte V del D.Lgs. 152/06, art. 272. Difetto di istruttoria, falsa rappresentazione dei presupposti giuridici e fattuali.**

La Parte V del D.Lgs. 152/06 “*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*” si applica agli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera, e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.

Alcuni tipi di impianti o attività sono in deroga rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 poiché hanno emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico (art. 272 comma 1).

Tra questi rientrano le attività di *“Allevamento di bestiame che, per ciascuna delle quantità indicate nella seguente tabella (tabella 2 ricavata dall'Allegato IV parte I) in funzione delle categorie animali allevate, dispone di almeno un ettaro di terreno su cui l'utilizzazione agronomica degli effluenti è effettuata in base al decreto previsto dall'articolo 112, comma 2, della Parte seconda del presente decreto ed in base alle relative norme regionali di attuazione, ove adottate”*.

Nella Tabella 2 - Allevamenti di bestiame in deroga, non necessitano di autorizzazione gli allevamenti di *Suini in accrescimento/ingrasso* per un peso vivo medio per anno 3.0.

Or dunque, l'allevamento della Signora Albano non rispetta affatto tale limite che solo l'avrebbe esonerato dalla verifica delle emissioni in atmosfera che, per contro, non è stata illegittimamente effettuata.

**7. Violazione art. 20 ed art. 27, c. 1, DPR n. 380/2001. Violazione NTA PIP Acinello. Difetto di istruttoria, falsa rappresentazione dei presupposti. Sviamiento dalla causa tipica, illogicità ed irrazionalità manifeste.**

Il progetto non avrebbe potuto essere assentito anche perché l'accesso all'allevamento è previsto che avvenga dalla strada dell'area PIP, cosa assolutamente illegittima *in primis* perché mai autorizzata dalla Comunità Montana, Ente proprietario (cfr. note Commissario del 26.10.2020 e prot. 200 del 31.10.2020 **All. 26 e 28**), e poi perché non autorizzabile tenuto conto che le strade di PIP sono poste al servizio degli insediamenti artigianali e possono di certo essere sottratte, seppur in parte alla loro funzione ed in danno degli assegnatari dei lotti, per essere poste al servizio di attività poste al di fuori dell'insediamento ed in particolare di un allevamento intensivo di animali realizzato in **area agricola** sebbene come più volte detto confinante con la zona PIP.

Come chiarito in giurisprudenza, *“le strade di una lottizzazione dell'area PIP hanno la funzione di creare collegamenti fra i vari insediamenti produttivi/artigianali e la massa dei fruitori degli stessi”* (T.A.R. , Napoli , sez. II , 04/06/2018, n. 3659).

L'aver assentito l'accesso dalle strade di piano, senza l'assenso della Comunità Montana, sta già determinando un'ulteriore limitazione per le attività artigianali che già subiscono ed ancor più subiranno il viavai di mezzi pesanti che trasporteranno, in entrata ed in uscita, migliaia di animali ogni anno, e di autobotti che trasporteranno ogni 120 giorni i liquami prelevati dalle vasche di decantazione per spargerli nei terreni limitrofi, incidendo in tal modo, ancora una volta, sull'igiene e sulla salute di coloro che stabilmente frequentano le aree PIP, come i ricorrenti e la loro clientela: il tutto, senza che vi sia stata autorizzazione della Comunità Montana che, per espresso riconoscimento del Comune, è l'Ente proprietario di tali strade.

Anche per tale ragione, quindi, il Permesso di Costruire n. 11/2020, con previsione di accesso all'allevamento da un cancello da aprirsi sulla strada del PIP non poteva essere rilasciato in assenza di autorizzazione della Comunità Montana.

Senza considerare, da ultimo, che l'uso da parte di soggetti esterni alle aree PIP delle strade, con mezzi pesanti per il trasporto di animali, di attrezzature, di liquami e di mangimi, sta già determinando un deterioramento dell'asfalto con oneri che ricadranno sugli assegnatari dei lotti: il tutto per consentire l'accesso ad un'industria insalubre che avrebbe dovuto essere localizzata in aperta campagna, "isolata nelle campagne", e che invece è stata assentita addirittura con accesso da quelle stesse aree PIP che avrebbero dovuto essere protette da immissioni quantomeno odorigene che la porcilaia sprigionerà.

La rete viaria dell'area PIP è stata realizzata ad esclusivo servizio delle attività e delle imprese ivi esistenti.

Ciò nonostante, nel sopralluogo congiunto della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico comunale (Al. 27), pur constatandosi l'occupazione illegittima dei suoli PIP, non solo non si valutava la pericolosità di quanto stava accadendo, non solo non si prendeva atto dell'illegittimità dell'accesso, non solo si accertava che non c'era alcuna autorizzazione ad occupare i marciapiedi ed a realizzare un accesso al cantiere, ma addirittura si ometteva l'adozione di qualsivoglia provvedimento sanzionatorio per illecita occupazione ex art. 27, c. 1, DPR 380/2001, ipotizzando l'insussistenza in capo agli accertatori di un obbligo/potere sanzionatorio, e si ometteva al contempo di procedere in autotutela alla sospensione dei lavori, prima, ed all'annullamento, poi, di un permesso di costruire illegittimo perché rilasciato, tra l'altro, sulla base di un accesso non autorizzato dall'Ente proprietario delle strade!

La faziosità degli accertatori è imbarazzante e non potrà che essere censurata dall'Autorità giudiziaria.

Il beneficio in tal modo riconosciuto alla Albano di non dover urbanizzare l'area su cui si stava assentendo la localizzazione di una industria insalubre è evidente, le ragioni ignote!

Le strade di lottizzazione dell'area PIP hanno la funzione di creare collegamenti fra i vari insediamenti produttivi/artigianali e la massa dei fruitori degli stessi, non altra.

**8. Violazione D.lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", art. 2, Definizione e classificazione delle strade del Codice della strada, di cui al comma 2, tipo C – Strade extraurbane secondarie e Titolo I – Disposizioni generali – Art. 1. Definizioni e classificazioni di Carattere Generale – punto 26 (art. 16 Cod. Str.) Fasce di rispetto fuori dai centri abitati – sottopunto 3.c, del Regolamento del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada". Falsa applicazione.**

Il Permesso di Costruire n. 11/2020 è illegittimo anche nella parte in cui legittima *ex post* la localizzazione dei capannoni ad una distanza di poco più di dieci metri dalla strada di piano.

A tal proposito si ricorda che nel primo permesso di costruire le due stalle erano state collocate a

**20 metri** dalla strada; in corso di esecuzione era stato accertato che le stalle erano state avvicinate ulteriormente alla strada ad una distanza di poco più di **dieci metri**.

Nel permesso di costruire n. 11/2020 in “variante” – che poi variante non è, trattandosi all’evidenza di una sanatoria, senza applicazione di sanzioni, di un’opera già realizzata in violazione della disciplina sulle distanze ed in difformità essenziale dal permesso di costruire n. 2/2020 (Cons. St., II, 28.08.5288), in quanto tale illegittima e qui anche sotto tale specifico profilo censurata – le stalle venivano considerate assentibili in quanto l’Ufficio Tecnico comunale, che prima aveva considerato quale distanza minima dalla strada quella di **dieci metri**, cambia idea e considera quella di **venti metri** la “nuova” distanza minima dalla strada, così consentendo la sanatoria di un’opera che avrebbe dovuto essere demolita.

Ma al di là di ciò, che pur rileva in questa come in altre sedi, quel che conta è che la nuova distanza minima di dieci metri dalle strade è stata individuata sulla base di una falsa applicazione della normativa in oggetto rubricata.

A tal proposito, si legge nella verifica di progetto di variante del 9.10.2020 (**All. 22**) che <<Per la verifica della distanza del fabbricato dalla strada “di piano” del P.I.P. è stato fatto riferimento al D.lgs. 30.04.1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” in quanto il citato D.M. 1444/68 nulla prescrive espressamente sulle distanze dei fabbricati da detta strada. Quindi il riferimento puntuale è stato fatto all’articolo 2: Definizione e classificazione delle strade del Codice della strada, di cui al comma 2, **tipo C – Strade extraurbane secondarie** e al Titolo I – Disposizioni generali – Art. 1. Definizioni e classificazioni di Carattere Generale – punto 26 (**art. 16 Cod. Str.**) Fasce di rispetto fuori dai centri abitati – **sottopunto 3.c**, del Regolamento del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”>>.

Orbene, l’art. 26 (Fasce di rispetto fuori dai centri abitati – Art. 16 C.S.) del DPR 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), prevede testualmente:

**c.2 Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell’articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:**

a) 60 m per le strade di tipo A;

b) 40 m per le strade di tipo B;

c) 30 m per le strade di tipo C;

d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle “strade vicinali” come definite dall’ articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;

e) 10 m per le “strade vicinali” di tipo F.

**c.3 Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell’ articolo 4 del codice, ma all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso**

che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a) 30 m per le strade di tipo A;
- b) 20 m per le strade di tipo B;
- c) 10 m per le strade di tipo C.

**8.1.** In tali presupposti normativi, l'Ufficio Tecnico del Comune di Stigliano ha espressamente qualificato la strada del PIP di Acinello quale **Strada extraurbana secondaria o strada di tipo C** e per l'individuazione della distanza dal suo confine da rispettare nella costruzione in variante (*rectius*, in sanatoria) delle stalle della Signora Albano ha fatto espresso riferimento al **comma 3, lett. c)**, della norma appena trascritta, con previsione di distanza di 10 metri, considerando illegittimamente la nuova costruzione posta "all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi".

Per contro, qualificata la strada del PIP di Acinello quale **Strada extraurbana secondaria o strada di tipo C**, per l'individuazione della distanza dal suo confine da rispettare per la costruzione delle stalle avrebbe dovuto farsi riferimento al **comma 2, lett. c)**, della suddetta norma, con previsione di distanza di **30 metri**, dato che le stalle ricadono in Zona Agricola che non è certamente una zona edificabile suscettibile di attuazione diretta o nella quale vige già uno strumento attuativo.

La Zona Agricola non è una zona edificabile in quanto non possiede carattere di generale edificabilità, come ha specificamente chiarito, proprio ai fini che ci occupano, il **Consiglio per la Giustizia Amministrativa della Sicilia, z. Giur., con Sentenza 11.10.2011, n. 652**, secondo cui << la zona destinata a verde agricolo ai sensi delle NTA del p.r.g., non possiede carattere di generale edificabilità, non potendo mutare la naturale vocazione in base alla previsione di un minimo indice di edificabilità, da utilizzare però solo ed esclusivamente per la realizzazione di particolari e speciali manufatti, comunque strumentali all'uso agricolo.>>.

**8.2.** Egualmente *contra legem* sarebbe la distanza di 10 metri ipotizzata dall'Ufficio Tecnico per sanare le stalle della Signora Albano anche nell'ipotesi in cui la strada di PIP fosse più correttamente qualificata come "**Strada di tipo F**", Strada extraurbana locale, in riferimento alla quale lo stesso art. 26, c. 2, lett. d), del DPR 16.12.1992, n. 495, prescrive una distanza minima per le nuove costruzioni di **20 metri**, tranne che non si tratti di strade vicinali, quale senza dubbio non è classificabile una strada di piano PIP.

**9. Violazione DPR n. 380/2001 art. 12, c. 1, art. 17, c. 3, lett. a), ed art. 20, c. 1. Violazione art. 39, comma 3, lett. f), NTA RU. Difetto di istruttoria e falsa rappresentazione dei presupposti giuridici e fattuali.**

Ai sensi dell'art. 39, comma 3, lett. f), delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico del Comune di Stigliano *“La realizzazione di annessi agricoli potrà essere assentita solo sulla base di uno specifico Piano Agricolo Aziendale, proposto dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato, che attesti l'effettiva necessità ai fini della conduzione dell'azienda agricola.”*.

A tal proposito, si legge nel Parere Istruttorio della Variante del 9.10.2020 (All. 22): *“Si ritiene, nel complesso, che il proposto intervento in variante risulta compatibile con le previsioni delle norme di Piano in quanto l'opera può considerarsi pertinente l'uso agricolo e produttivo dei terreni ovvero trattasi di attività proposta e svolta dallo stesso imprenditore agricolo sui terreni ubicati in Zona omogenea “E.3” – Usi agricoli”*.

Precisava successivamente l'Ufficio Tecnico comunale con nota prot. 9116 del 5.11.2020 (All. 29) che *“nell'attività di allevamento di cui in progetto saranno utilizzate le risorse foraggere prodotte in azienda destinando le produzioni aziendali all'alimentazione animale così come sui terreni aziendali avverrà lo smaltimento dei liquami come tecnica colturale (come da Piano Agricolo Aziendale e la Relazione smaltimento reflui del proponente)”*.

Orbene, il permesso di costruire non avrebbe potuto essere rilasciato in quanto, contrariamente a quanto affermato dell'Ufficio Tecnico comunale:

- nel Piano Agricolo Aziendale originariamente allegato alla prima domanda di permesso di costruire era in effetti previsto che *“la proponente intende utilizzare le risorse foraggere prodotte in azienda per allevare suini da macello”* (All. 38);
- v'è, però, che l'alimentazione dei suini presenti nell'allevamento provvederà la soccidante Martini S.p.A., non la Signora Albano;
- ai sensi dell'art. 2173 c. 1, cod. civ. la direzione dell'impresa spetta al soccidante il quale deve esercitarla secondo le buone regole dell'allevamento.
- e la soccidante, come detto, provvederà a fornire i mangimi alla Signora Albano.

Trattasi, quindi, di un vero e proprio allevamento industriale intensivo che poco o niente ha a che fare con l'attività dell'azienda agricola della Signora Albano.

Inoltre, come meglio si è innanzi detto, sui terreni aziendali stabilmente asserviti all'allevamento, per come indicati nella domanda di permesso di costruire in variante, destinati ad agricoltura biologica, non potrà avvenire lo smaltimento dei liquami, così interrompendosi l'ulteriore nesso tra la porcilaia e l'azienda agricola.

Si ricorda, inoltre, che il Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed il Dipartimento di Prevenzione della Sanità e del Benessere Animale, ricevuta ed esaminata la documentazione con la quale la Signora Albano aveva, a suo dire, ottemperato alle prescrizioni cui erano stati condizionati sia il parere sanitario prot. n. 2020-48516 del 29.09.2020 che il permesso di costruire in variante 11 del 12.10.2020, con nuova nota prot. 20200057796 del 13.11.2020 (All. 30), indirizzata al



Sindaco del Comune di Stigliano ed al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, comunicavano che le integrazioni trasmesse non erano risultate idonee in quanto: *“l'autocertificazione sulle caratteristiche dei terreni di proprietà da utilizzare per lo spargimento dei liquami prodotti, necessiterebbe, a nostro parere, di una verifica – da parte dei tecnici di codesto comune – al fine di accertare l'effettivo andamento orografico degli stessi e la corrispondenza a quanto autodichiarato.”* (All. 30)

Verifica che non risulta mai essere stata compiuta dall'Ente e, quindi, non si vede come possa essere stato legittimamente affermato che *“sui terreni aziendali avverrà lo smaltimento dei liquami come tecnica colturale”*: tutto si basa su autocertificazioni unilaterali della Signora Albano, mai verificate nei loro contenuti e nella loro attendibilità dall'Amministrazione comunale nonostante le raccomandazioni dell'ASL.

Anche sotto tale profilo vi è difetto di istruttoria, falsa rappresentazione dei presupposti in fatto e, quindi, violazione dell'art. 39, comma 3, lett. f), NTA RU.

#### **10. Invalidità derivata.**

Tutti i vizi sollevati con il presente atto sono proposti sia quali vizi propri sia quali vizi da invalidità derivata di ciascuno degli atti impugnati.

#### **11. Domanda di sospensiva.**

Oltre al provvedimento presidenziale, si chiede provvedimento cautelare collegiale.

Il *fumus* è nei motivi, il *periculum* è stato già evidenziato nella parte dell'atto relativo alla richiesta di provvedimento presidenziale al quale si rimanda.

#### **PQM**

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale:

- previa **misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a.**;
- sentiti i difensori in Camera di Consiglio, adottare misure cautelari collegiali idonee a tutelare interinalmente le posizioni giuridiche soggettive dei ricorrenti;
- nel merito, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite e rifusione del contributo unificato.

Documenti: come da separato indice di produzione.

Ai fini della determinazione dell'importo del contributo unificato, l'Avv. Vito Agresti dichiara che la controversia introdotta con il presente atto è di valore indeterminato e, pertanto, il contributo è dovuto in misura di €.650,00.

Matera, 7 Dicembre 2020

(Avv. Vito Agresti)

# AGRESTI VITO

Firmato digitalmente da AGRESTI VITO  
Data: 2020.12.07 18:25:46 +01'00'

